

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

71.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	3, 5
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	3	Rizzo Aldo .....	5
		Vairo Gaetano .....	5
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione nominale:</b>	
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competi- zioni agonistiche ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione perma- nente del Senato</i> ) (1888-B) .....	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	10
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 10	<b>Proposta di legge (Votazione finale e appro- vazione):</b>	
Bargone Antonio .....	4	Bargone ed altri: Modifiche al regio de- creto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante di- sposizioni sull'ordinamento delle profes- sioni di avvocato e procuratore (3912) ...	10
Carraro Franco, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> .....	5	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	10
Gorgoni Gaetano .....	5	<b>Votazione nominale:</b>	
Guidetti Serra Bianca .....	10	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	11
Maceratini Giulio .....	4	<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
Mastrantuono Raffaele .....	5	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	11
Mellini Mauro .....	5		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,20.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Drago, Scarlato, Binetti, Turco, Vacca, Violante e Sinatra sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Rabino, Patria, Usellini, Felissari, Nardone, Barzanti e Cività.

**Discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1888-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 10 novembre 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1989.

Comunico che in data 5 dicembre 1989 la I Commissione affari costituzionali e la VII Commissione cultura, hanno

deliberato di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge n. 1888-B.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche introdotte dal Senato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'esame del disegno di legge oggi in discussione è iniziato nel settembre del 1988 e si è concluso il 10 novembre dello stesso anno con l'approvazione da parte della Camera di un testo, per così dire, ragionevole; tuttavia, i colleghi del Senato hanno ritenuto di modificarlo in più parti.

In sintesi tali modifiche riguardano tutti gli articoli del testo licenziato dalla Camera, ad eccezione degli articoli 8 e 9.

Al comma 1 dell'articolo 1 sono state ampliate le fattispecie criminose compilate, introducendo, oltre alla previsione dell'offerta o promessa di denaro, l'offerta di qualsivoglia forma di vantaggio; inoltre alle competizioni sportive organizzate dal CONI sono state aggiunte anche quelle curate dall'UNIRE.

Altre modificazioni, riguardanti i commi 2 e 3 del medesimo articolo, prevedono che all'accettazione di denaro od altra utilità da parte del partecipante alla competizione sia aggiunta, per conseguente connessione, come fattispecie punibile, l'accettazione anche del cosiddetto vantaggio; inoltre nel testo approvato dal Senato, l'aggravamento della pena concerne non soltanto i casi in cui il risultato della competizione è influente nei concorsi pronostici, ma anche quelli in cui esso è influente nelle scommesse regolarmente esercitate.

I primi due commi dell'articolo 2 sono stati modificati soltanto marginalmente, mentre il comma 3 reca le necessarie sostituzioni degli articoli del vecchio codice di procedura penale con quelli del nuovo codice di rito.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Senato ha introdotto una nuova formulazione, nella quale l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria dei reati di cui all'articolo 1 viene previsto, oltre che per i presidenti delle federazioni affiliate al CONI e per quelli degli organi di disciplina di secondo grado delle federazioni, come stabiliva il testo approvato dalla Camera, anche per i corrispondenti organi di disciplina degli altri enti ed associazioni indicati al comma 1 dell'articolo 1, ossia l'UNIRE e tutti gli altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato ed associazioni ad essi aderenti.

Al comma 1 dell'articolo 4, le pene contemplate vengono estese anche a chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dall'UNIRE. È stato poi inserito un comma aggiuntivo, dopo il comma 2, che disciplina più estesamente, rispetto a quanto previsto nel testo approvato dalla Camera, le sanzioni applicabili a chi partecipa a concorsi, giuochi e scommesse illecite.

Per quanto riguarda l'articolo 5, è stato modificato soltanto il comma 1, in base al quale il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche riguarda i giuochi d'azzardo autorizzati, innovazione che peraltro condivide.

Per quanto concerne l'articolo 6, è stata introdotta una nuova formulazione che ha comportato la soppressione dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera; l'articolo 8, pertanto, che non ha subito modifiche, ha mutato la propria numerazione.

Nel testo licenziato dal Senato viene introdotto un nuovo articolo 8, mentre l'articolo 9 rimane identico rispetto al testo approvato dalla Camera.

Onorevoli colleghi, con questo provvedimento di legge il Parlamento vuole

dare una risposta immediata alle tante esigenze che sono state più volte manifestate, e scoraggiare i fenomeni malavitosi legati al « totonero », riportati di frequente anche nella cronaca dei quotidiani. Si tratta di un provvedimento di legge molto atteso che, attraverso la nuova codificazione legislativa, permetterà di reprimere in modo più incisivo tali fenomeni.

Invito pertanto i colleghi ad accogliere favorevolmente il testo trasmessoci dal Senato, ed auspico che il disegno di legge sia rapidamente approvato senza ulteriori modifiche.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulla linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**GIULIO MACERATINI.** L'urgenza con cui approviamo questo provvedimento di legge consente soltanto in minima parte di recuperare il ritardo con cui il Parlamento interviene in quella materia.

Preannuncio il mio voto favorevole sulle modifiche apportate dal Senato, ribadendo la scarsa tempestività del Parlamento, nonostante l'inderogabile necessità di venire incontro alle esigenze del mondo sportivo.

**ANTONIO BARGONE.** Preannuncio, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole sul disegno di legge oggi al nostro esame, data l'assoluta urgenza di varare una legge che argini i gravi fenomeni che fino ad oggi hanno inquinato il mondo sportivo.

Devo peraltro sottolineare con soddisfazione il fatto che si siano previsti da un lato un raccordo più armonico con le disposizioni del codice penale, dall'altro un oggetto di tutela più ampio, e relativo non soltanto al fenomeno delle scommesse illegali riferite alle gare organizzate dalle federazioni sportive.

Tutto ciò amplia in qualche modo l'applicabilità della norma in oggetto, e quindi colpisce anche i fenomeni che si sviluppano al di fuori delle competizioni agonistiche che si svolgono sotto il patrocinio delle associazioni sportive.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Esprimo la soddisfazione del gruppo socialista anche per la rapidità con cui si è proceduto al dibattito sul disegno di legge, ritenendo tra l'altro che il testo modificato dal Senato comporti solo taluni aggiustamenti rispetto all'impostazione complessiva data dalla Camera al progetto di legge. Su di esso esprimiamo una valutazione positiva, perché esso tende sia ad assicurare elementi di regolarità nello svolgimento delle gare, sia a costituire un concreto strumento di lotta alle infiltrazioni malavitose nel sistema delle gare stesse.

ALDO RIZZO. Intervengo per esprimere un giudizio positivo sul testo pervenutoci dal Senato. Le correzioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sono molto opportune; in alcuni casi si tratta di miglioramenti tecnici, in altri di positive modifiche. Ritengo che si debba giudicare favorevolmente il fatto che si sia ampliato l'oggetto della tutela penale in relazione alle competizioni effettuate dall'UNIRE, ed anche che si sia prevista, al comma 3 dell'articolo 4, una sanzione per chiunque partecipi a concorsi, giochi e scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo medesimo.

GAETANO VAIRO. Preannuncio il voto favorevole della democrazia cristiana sul disegno di legge in esame, per i motivi che qui sono stati espressi.

MAURO MELLINI. Mi asterrò dalla votazione su questo disegno di legge. Infatti, pur stimando necessaria una legge speciale sul settore in oggetto, ritengo di intravedere nella formulazione del disegno di legge delle lacune attinenti anche ad alcuni aspetti molto rilevanti, per quanto riguarda il coordinamento con altre norme, in ordine alla previsione di reati concorrenti che possano profilarsi. Riscontro anche una certa mancanza di equilibrio nella formulazione di diverse fattispecie di reati che sono state introdotte, e così pure una latitudine di alcune previsioni che, a mio avviso, darà

adito a possibili inconvenienti al momento dell'interpretazione della legge.

GAETANO GORGONI. Esprimo la soddisfazione e preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul disegno di legge, per le considerazioni finora espresse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ringrazio il Parlamento per la sensibilità che ha dimostrato e per la sollecitudine con cui si accinge ad approvare questo provvedimento di legge, che ritengo importante per aiutare le organizzazioni sportive a mantenere i risultati agonistici integri, e quindi aderenti alle aspettative dei tifosi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Prendo atto della convergenza quasi unanime di opinioni che è stata manifestata sul disegno di legge, e constato che l'auspicio, da me formulato, di una sollecita approvazione sta per realizzarsi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(*Frode in competizioni sportive*).

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante ovvero allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione, o compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

*(Frode in competizioni sportive).*

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al inedito scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

*(Non influenza del procedimento penale).*

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 nonché la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento, secondo gli specifici regolamenti, del procedimento disciplinare sportivo presso la federazione competente.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 164 dello stesso codice.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

*(Non influenza del procedimento penale).*

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi del-

l'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

*(Obbligo del rapporto).*

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

*(Obbligo del rapporto).*

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

*(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).*

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle organizzazioni da esso dipendenti. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione; colui che vi partecipa è punito con l'arresto fino ad un anno.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

*(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).*

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al foro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

*(Pene accessorie).*

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

*(Pene accessorie).*

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.



Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

*(Modifiche dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).*

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Alla sorveglianza speciale possono essere aggiunti, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nonché il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giuochi d'azzardo ».

2. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

*(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche).*

1. L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

*(Modifica dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).*

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e dall'articolo 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. La stessa pena si applica se non viene osservato il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata da quella Commissione.

L'articolo 8, che, a seguito della soppressione del precedente, è diventato articolo 7, non è stato modificato.

La II Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

*(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive).*

1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

*(È approvato).*

L'articolo 9 non è stato modificato.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge n. 1888-B, esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche » *(Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1888-B):*

Presenti .....	31
Votanti .....	29
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	29
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Alagna, Bargone, Barzanti, Beebe Tarantelli, Casini Carlo, Ciconte, Civita, Felissari, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Gorgoni, Guidetti Serra, Maceratini, Mastrantuono, Matarrese, Nardone, Nicotra, Orlandi, Patria, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Rabino, Recchia, Rizzo, Rognoni, Usellini, Vairo.

*Si sono astenuti:*

Mellini, Vesce.

**Votazione finale della proposta di legge Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale della proposta di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985,

n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ».

#### Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 3912.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » (3912):

Presenti .....	31
Votanti .....	30
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	29
Hanno votato no .....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Alagna, Bargone, Barzanti, Beebe Tarantelli, Casini Carlo, Ciconte, Civita, Fellissari, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gorgoni, Guidetti Serra, Mastrantuono, Matarrese, Mellini, Nar-

done, Nicotra, Orlandi, Patria, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Rabino, Recchia, Rizzo, Rognoni, Usellini, Vairo, Vesce.

*Ha votato no:*  
Maceratini.

*Si è astenuto:*  
Gargani.

#### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE Propongo, sulla base di accordi nel frattempo intervenuti, che il seguito della discussione dei progetti di legge n. 2441 ed abbinati (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta in sede legislativa, sia rinviato a martedì 12 dicembre 1989 alle ore 16.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 19 gennaio 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO